

UTILIZZO DELLE SALE ASSEMBLEARI DELLA COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE ASSEMBLEARI DELLA COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI PRESSO LE SEDI DI LOVERE, CASAZZA E VILLONGO

Art. 1

Le norme che seguono disciplinano l'uso della sale assembleari della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, situate presso le sedi di Lovere, Casazza e Villongo conformemente alle funzioni sociali e culturali che alle stesse si attribuiscono.

Art. 2

Le sale assembleari sono destinate a ospitare le iniziative promosse dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, anche in collaborazione e/o convenzione con altri soggetti.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, compatibilmente con le proprie esigenze, concede in uso le sale per conferenze, dibattiti, incontri e manifestazioni di carattere culturale, sociale, politico, sindacale, mostre ed esposizioni.

Art. 3

Le sale possono essere utilizzate da:

- a) enti pubblici;
- b) soggetti privati (enti privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, comitati con o senza personalità giuridica, persone fisiche).

Art. 4

Per ottenere la concessione delle sale il richiedente, utilizzando l'apposito modulo, scaricabile dal sito della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi o ritirabile presso le sedi della stessa, deve presentare apposita domanda indicando:

- a) per quale organizzazione, ente o associazione si chiede la sala;
- b) tipo dell'iniziativa in programma;

La domanda deve essere inoltrata con anticipo rispetto alla data di inizio dell'iniziativa, per favorire una corretta programmazione nell'utilizzo della sala.

In caso di più richieste per la stessa sala nello stesso giorno, farà fede il numero di protocollo assegnato.

Art.5

La concessione è rilasciata dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, previo accertamento dell'avvenuto pagamento del canone e dell'eventuale cauzione richiesta per l'utilizzo dell'attrezzatura, stabiliti annualmente dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

Art. 6

Il concessionario, avuta comunicazione della concessione e prima dell'uso, deve provvedere alla richiesta di eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme di Pubblica Sicurezza.

Art. 7

La concessione in uso delle sale può essere revocata nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione stessa.

Art. 8

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi concede le sale a titolo oneroso adottando diversi tipi di tariffe, in relazione alla tipologia del concessionario.

E' in facoltà della Giunta Esecutiva concedere la sala a titolo gratuito per manifestazioni o iniziative di particolare rilevanza sociale o culturale o che abbiano ottenuto il patrocinio della Comunità Montana stessa.

Art. 9

Non è ammessa nelle sale la presenza di persone in un numero superiore a quello previsto dal provvedimento di concessione di agibilità.

Art. 10

L'utilizzo delle sale per allestimento mostre, esposizioni o per iniziative particolari, non potrà essere concesso per più di 15 giorni consecutivi. In tale periodo il richiedente potrà utilizzare mezzi e strutture proprie, purché preventivamente comunicato, nel rispetto del corretto utilizzo degli spazi assegnati ed in conformità con le normative di sicurezza vigenti. Al termine dell'iniziativa, all'interno dei locali non vi dovranno essere materiali o attrezzature che non facciano parte dell'arredo e della dotazione della sala.

Art. 11

La gestione del servizio per l'accesso alle sale è effettuato dall'Ufficio Segreteria della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, che provvederà in orario d'ufficio a:

- accogliere la richiesta di utilizzo ,
- rilasciare l'autorizzazione di cui all'art.4 a presentazione della documentazione che attesta l'avvenuto pagamento del canone,
- consegnare la sala e le chiavi della stessa illustrando l'utilizzo delle attrezzature esistenti nel caso venga richiesto,
- controllare alla consegna delle chiavi da parte del concessionario che non esistano danni evidenti alla sala.

Art.12

Il pagamento del canone potrà essere effettuato nei seguenti modi:

- presso la Tesoreria della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
- mediante bollettino di c/c postale
- mediante bonifico bancario

Art. 13

Il concessionario è tenuto a curare l'apertura e la chiusura della sala ritirando la chiave il giorno stesso della iniziativa presso l'Ufficio Segreteria della sede interessata e riconsegnandola al termine della stessa o il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il concessionario è responsabile, dalla consegna delle chiavi fino alla loro restituzione, in via diretta ed esclusiva per i periodi di assegnazione della sala di tutte le attrezzature esistenti nella sala oltre della custodia dei beni esposti nonché di danni arrecati a persone e cose per ogni qualsiasi causa connessa allo svolgimento della propria attività.

La Comunità Montana si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e cose tanto all'interno che all'esterno della sala in occasione di manifestazioni organizzate da terzi.

Qualsiasi danno arrecato all'immobile, agli arredi e alle attrezzature in dotazione alla sala dovrà essere rifuso secondo stima insindacabile dell'Ufficio Tecnico della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

In caso di mancata segnalazione dei danni accertati sarà ritenuto responsabile l'ultimo soggetto che ha utilizzato le singole sale.

Art. 14

Il servizio di pulizia precedente e susseguente ai periodi di utilizzo delle sale da parte dei concessionari sarà assicurato dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. Per l'utilizzo di durata superiore a più giorni consecutivi, il concessionario dovrà provvedere anche alla pulizia giornaliera dei locali.

Art.15

E' fatto divieto assoluto manomettere, modificare o disattivare qualsiasi impianto di cui sono dotate le sale. Per ragioni di sicurezza è inoltre vietato ingombrare con manufatti di qualsiasi genere i vani di accesso, le scale e le uscite d'emergenza.

Gli impianti e le attrezzature installate dal concessionario devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza.

E' fatto inoltre divieto di:

- appendere cartelli o manifesti all'interno della sala,
- effettuare rinfreschi e/o consumare pasti all'interno della stessa.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente protocollo si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

**All.to delibera assembleare
nr. 17 del 16.04.2014**